

PROTOCOLLO d'INTESA

tra

l'Accademia dei Georgofili

e

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA)

TRA

l' **Accademia dei Georgofili**, con sede in Firenze, Logge Uffizi Corti, Logge Uffizi Corti, Codice Fiscale 01121970485, nella persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Vincenzini, nato il, a, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Accademia.

E

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via Po 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, nato il, a, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) L' Accademia dei Georgofili

L'Accademia, ente senza fini di lucro, da oltre 265 anni svolge un'attività di rilevante interesse pubblico (*prosperitati publicae augendae*), attinente all'agricoltura, all'ambiente rurale, alla sicurezza sul lavoro e quella alimentare, all'identità delle produzioni agricole ed agroalimentari tipiche, alla comunicazione, all'informazione tecnico-scientifica anche attraverso le sue Sezioni nazionali e Internazionale di Bruxelles.

L'Accademia consegue tali intenti:

- promuovendo studi, ricerche, esperimenti, discussioni;
- organizzando letture, convegni, tavole rotonde, giornate di studio, mostre, ecc.;
- promuovendo l'istituzione di osservatori, laboratori, centri, commissioni di studio, anche come strutture dell'Accademia stessa;
- pubblicando gli Atti accademici, studi, inchieste, monografie, periodici e raccolte di opere;
- collegandosi nello svolgimento del proprio lavoro, con gli istituti affini nazionali, internazionali ed esteri;
- amministrando fondazioni e contributi per il conferimento di premi a lavori di carattere scientifico, per l'attuazione di determinati studi o per attività benemerite per il progresso scientifico e lo sviluppo;
- raccogliendo nei propri archivi e nella biblioteca documenti e pubblicazioni da tenere a disposizione del pubblico;
- attuando infine ogni altra attività o iniziativa atte a conseguire i fini istituzionali dell'Accademia.
-

B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

(in prosieguo: **CREA**)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

C) L' Accademia dei Georgofili ed il CREA intendono avviare un progetto di una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché favorire ogni sinergia volta al trasferimento delle conoscenze e delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche alle nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La collaborazione fra **Accademia dei Georgofili** e **CREA** si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito della rete rurale nazionale di intesa con il MiPAAF, le Regioni e le Province autonome italiane.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

L' **Accademia dei Georgofili** e il **CREA**, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono:

- favorire il trasferimento delle conoscenze, delle informazioni e metodi per la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, anche attraverso il web e la informazione a distanza;
- Collaborare al confronto tra modelli di sviluppo dell'agricoltura e più in generale delle zone rurali;
- Collaborare alla valutazione degli interventi che possono migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;
- Collaborare all'analisi e sviluppo delle innovazioni nel sistema agroalimentare e forestale
- Promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'**Accademia dei Georgofili**. e 2 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente trasmesse tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'**Accademia dei Georgofili**, dei propri Accademici, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;

- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente protocollo non ha contenuto patrimoniale e non dovrà comportare alcun onere diretto a carico delle parti contraenti, né alcun flusso finanziario tra le stesse. .

Art. 7

(Convenzioni attuative)

Le attività individuate all'art. 3, ove necessario, saranno oggetto di specifico accordo tra l'Accademia e il CREA o le sue strutture di volta in volta interessate.

Attraverso le suddette convenzioni attuative le parti disciplineranno altresì, se del caso, specifici aspetti relativi ai finanziamenti, al trattamento dei dati personali, regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Art. 8

(Obblighi delle Parti e di segretezza)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Le Parti reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda lo scambio di eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in virtù del presente accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi dell'accordo stesso, e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dalle Parti nei confronti dei terzi.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11

(Controversie e foro competente)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

Con riferimento al trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 14

(Norme di rinvio)

Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti, anche interni alle due Istituzioni, applicabili in materia.

Letto confermato e sottoscritto in addì

Accademia dei Georgofili

Il Presidente

Prof. Massimo Vincenzini

**Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria - CREA**

Il Presidente

Prof Carlo Gaudio